

# Gli atti notarili come fonte per lo studio dei patrimoni familiari

di Paola Nardone

La capillare diffusione dei notai sul territorio e la regolarità nella compilazione dei protocolli e dei repertori rendono la fonte notarile estremamente importante nelle analisi storico economiche. Infatti attraverso gli atti dei notai lo storico può ricostruire, senza soluzione di continuità, le vicende fondamentali della vita collettiva ed individuale<sup>1</sup>.

I documenti notarili rappresentano una fonte di notevole importanza per lo studio dei patrimoni familiari; essi consentono di indagarne la struttura e l'articolazione per arrivare alla precisa ricostruzione della consistenza patrimoniale delle famiglie che si studiano, attraverso le varie fasi della loro storia. Inoltre tali fonti consentono di analizzare le operazioni di gestione dei patrimoni stessi, arrivando a seguirne con precisione la mobilità tra le generazioni. Quindi, attraverso un attento esame degli atti dei notai, al di là del valore oggettivo dei dati, è possibile comprendere quali furono le strategie di accumulazione patrimoniale attuate nei diversi periodi storici dai diversi componenti delle famiglie oggetto di studio.

Uno dei problemi che si incontrano nell'utilizzare le fonti notarili è quello relativo alla molteplicità delle tipologie di atti presenti negli archivi

<sup>1</sup> Occorre inoltre ricordare che la legislazione concernente il notariato, in vigore fino alla metà del XIX secolo, richiama sostanzialmente la normativa emanata in epoca aragonese. Questa era raccolta in quattro pragmatice, pubblicate nel 1477, che stabilivano i capisaldi della funzione notarile ed imponevano la compilazione e la tenuta, anno per anno, di un registro di protocollo sul quale trascrivere integralmente, entro otto giorni, tutti gli atti stipulati. Dall'età aragonese al decennio francese, il regolamento notarile non subì sostanziali variazioni; l'interesse principale dei sovrani era rivolto al controllo dei protocolli stessi, che venne espletato con l'istituzione di apposite figure, i Commissari, e con l'obbligatorietà della presenza ai rogiti dei giudici a contratti. L'avvento dei napoleonici modificò la regolamentazione notarile (decreto del 3/01/1809) abolendo la figura del giudice a contratti e imponendo negli atti l'uso della lingua italiana. La reperibilità degli atti notarili è agevolata dalla normativa vigente. Essa prevede il versamento della documentazione di notai cessati dall'attività o defunti nell'Archivio di Stato competente per territorio, cento anni dopo essere stata depositata nell'Archivio Notarile Distrettuale Locale (art. 23 del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409).

familiari. Per tale motivo è necessario innanzitutto tentare di effettuarne una classificazione, ai fini di individuare una metodologia utile all'indagine. Una delle possibili classificazioni, presa in prestito dalle discipline giuridiche, è quella propria del diritto privato. Sulla base di quest'ultimo possiamo dividere gli atti notarili in due grandi categorie: gli atti *inter vivos* e quelli *mortis causa*. I primi, cioè quelli *inter vivos*, abbracciano una categoria molto ampia di negozi giuridici che attengono alle compravendite, donazioni, costituzioni di enfiteusi, usufrutto e doti, ai negozi di credito ed ai contratti agrari; i secondi, detti *mortis causa*, sono quelli relativi ai testamenti con attribuzioni semplici e sostituzioni fedecommissarie. Occorre, però, aggiungere che all'interno della categoria degli atti *inter vivos* non è sempre possibile attuare una distinzione netta tra i singoli negozi. Infatti, ad esempio, può accadere che in un rogito relativo all'estinzione di un prestito sia contenuta la cessione di una proprietà, oppure che la vendita di un bene sia effettuata con il «patto di ricompra»<sup>2</sup>, quindi al fine di ottenere una semplice disponibilità monetaria.

I risultati di questa breve ricerca si basano sullo studio dei patrimoni di quattro tra le più importanti famiglie della provincia dell'Abruzzo Citeriore: i De Riseis, gli Aliprandi de Sterlich, i De Petris Fraggianni e gli Zambra tra la fine del Settecento e l'unità d'Italia<sup>3</sup>.

Ad eccezione della famiglia Aliprandi de Sterlich, di antica nobiltà, le altre ottennero il titolo nobiliare nel corso del XVIII secolo, tramite l'acquisto di feudi o parte di essi dalla vecchia aristocrazia residente da tempo nella capitale. Tra il XVIII ed il XIX secolo esse misero in atto diverse strategie di accumulazione fondiaria che le portarono, nell'arco di poche generazioni, ad acquisire notevoli patrimoni fondiari e posizioni sociali di rilievo nelle realtà economiche in cui operarono.

Una prima domanda alla quale la fonte notarile deve tentare di rispondere è quella relativa alle origini delle fortune monetarie delle famiglie studiate. Chiarire cioè attraverso quali procedimenti si è avuta l'accumulazione originaria di capitale che ha reso possibile l'investimento fondiario. Questa domanda scaturisce dalla particolare natura della nobiltà abruzzese settecentesca che, nei casi qui esaminati, aveva per lo più

<sup>2</sup> Tale clausola inserita in un atto di compravendita offriva al venditore il diritto di riacquistare il bene ceduto. Tale diritto poteva essere esercitato entro quattro anni dalla stipula dell'atto ed attuato mediante la restituzione dello stesso importo ricevuto dal venditore. La breve durata del contratto lascia supporre che lo scopo dello stesso non fosse il trasferimento di proprietà ma l'ottenimento di una somma di denaro.

<sup>3</sup> L'archivio privato della famiglia De Petris Fraggianni è interamente depositato presso l'Archivio di Stato di Pescara; l'archivio privato dei De Sterlich-Aliprandi è depositato in gran parte presso l'Archivio di Stato di Pescara, ma diversi carteggi sono consultabili presso l'Archivio di Stato di Teramo; l'archivio privato della famiglia Zambra è interamente depositato presso l'Archivio di Stato di Chieti, mentre quello della famiglia De Riseis è consultabile presso l'Archivio di Stato di Lanciano.

origini mercantili e creditizie e solo verso la metà del XVIII secolo inizia il processo di accumulazione fondiaria secondo le dinamiche che M. Bloch aveva già evidenziato dalla metà del XVII secolo<sup>4</sup>.

In tali casi le fonti notarili non si sono rivelate completamente esaustive. Infatti è stato possibile reperire solo alcuni tipi di rogiti stipulati in periodi che hanno preceduto quello degli investimenti fondiari. Gli atti in questione sono quelli relativi ai negozi di credito più diffusi, quali: il censo bollare, il mutuo gratis (con l'espedito del lucro cessante e danno emergente) e la polizza o lettera di cambio. Sfuggono alla documentazione notarile tutti quei contratti che non necessitavano di un rogito, ossia quelli inerenti al prestito su pegno ed, in genere, alle attività mercantili che invece possono essere reperiti esaminando gli atti delle magistrature locali. Importanti sono quelli relativi alle Corti Locali, dai quali ricaviamo notizie su contratti del tipo «merce contro merce», su quelli inerenti a «dilazioni di pagamento a seguito di contratto di compera», sui contratti «alla voce» e su quelli aventi per oggetto il «cambio marittimo».

Una volta accertata, anche approssimativamente, l'entità delle fortune monetarie familiari le fonti notarili possono essere utilizzate per rispondere a tutte le domande che riguardano la costituzione e l'accorpamento dei patrimoni familiari nel tempo. Essendo un patrimonio composto principalmente da beni immobili e denaro, la nostra ricerca deve essere orientata soprattutto verso gli atti *inter vivos*. Rientrano in questi diversi negozi giuridici; i primi ed i più copiosi solitamente sono quelli traslativi di diritti reali, in definitiva le operazioni di compravendita.

Nei casi relativi alle famiglie abruzzesi in esame si nota che, nella generalità, a fronte di una abbondanza di atti di acquisto, vi è una forte carenza di atti di vendita. Tale comportamento, non inusuale per l'epoca, si allinea con quello di altre famiglie nobili esaminate da A. M. Banti, e definite «sane» nel suo studio sulle classi medie non imprenditoriali ottocentesche, in cui viene evidenziato come la vendita costituisse un evento assai raro a cui si ricorreva solo nei casi di gravi difficoltà economiche o forti crisi di liquidità; anche in queste circostanze, però, venivano venduti solo terreni assolutamente marginali rispetto alle strategie di accumulazione fondiaria<sup>5</sup>.

Gli atti di acquisto di immobili risultano essere poco numerosi per tutto il XVIII secolo e fino all'entrata in vigore delle riforme napoleoniche, a causa della concentrazione delle proprietà immobiliari nelle mani delle istituzioni ecclesiastiche e della vecchia aristocrazia; ciò costituiva

<sup>4</sup> M. Bloch, *Réflexions sur l'histoire des techniques*, «Annales d'Histoire Économique et Sociale» 36, VII (1935), pp. 530-57.

<sup>5</sup> A. M. Banti, *Alla ricerca della "borghesia immobile". Le classi medie non imprenditoriali del XIX secolo*, «Quaderni Storici» 50, 1982, pp. 629-651.

un forte vincolo alle ambizioni della nuova classe di benestanti di origini borghesi che tentavano di accrescere il loro prestigio sociale attraverso la costituzione di importanti patrimoni immobiliari<sup>6</sup>. Per questo motivo, le fonti notarili dell'epoca reperibili negli archivi familiari, hanno per oggetto soprattutto la costituzione di diritti reali e di diritti di obbligazione; nel primo caso si trattava, soprattutto, di contratti di enfiteusi, in cui la nobiltà rivestiva il ruolo di concessionaria, utilizzati dalle famiglie nobili abruzzesi come un primo passo verso un processo di accumulazione fondiaria; un punto di partenza per un'acquisizione da perfezionarsi successivamente, mediante il pagamento di un canone capitalizzato<sup>7</sup>. Con tale espediente la nobiltà di origine settecentesca si andava ad assicurare, su appezzamenti di terreno contigui ai propri, ciò che da G. Giorgetti è stata definita «una lunga enclave» sui possedimenti ecclesiastici<sup>8</sup>.

Tra gli atti costitutivi di diritti di obbligazione, lo strumento giuridico a cui spesso si ricorreva nelle strategie di accumulazione fondiaria era l'affitto ultranovennale. Tale espediente diede luogo al fenomeno attualmente noto come «grande affittanza settecentesca» il cui fine era la lenta ma inesorabile erosione, da parte della nuova nobiltà, dei grandi feudi aristocratici ubicati in province lontane dalla capitale e quindi di difficile amministrazione e gestione da parte della nobiltà residente presso la corte napoletana.

Con l'avvento dei «napoleonidi», grazie alle riforme poste in essere durante il Decennio francese, una ingente massa di beni immobili fu immessa sul mercato<sup>9</sup>, generando una mobilità della proprietà terriera senza

<sup>6</sup> W. Kula, *Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un modello*, Torino, Einaudi 1977, p. 21, argomentando sulla limitazione degli scambi riguardanti la terra, afferma che in questi casi «la terra non è merce».

<sup>7</sup> «L'enfiteusi poteva equipararsi a una sorta di alienazione, per cui il dominio diretto venisse a spogliarsi della proprietà a favore del dominio utile». Cfr. A. Placanna, *Il mondo agricolo meridionale: usure caparre contratti*, in AA. VV., *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. Uomini e classi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia, Marsilio 1989, vol. II, pp. 293.

<sup>8</sup> G. Giorgetti, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in *Storia d'Italia. I documenti*, Torino, Einaudi 1973, vol. V, pp. 739-743. L'autore evidenzia che «la maggior mitezza degli enti ecclesiastici nei confronti dei contadini» era conseguenza del fatto che alle istituzioni ecclesiastiche, in questo particolare momento storico, non conveniva provocare attraverso aumenti di rendita «scosse nelle strutture tradizionali su cui era fondata la loro preminenza sociale, né mettere in pericolo la fiducia e l'appoggio dei contadini». Inoltre, la gestione dei patrimoni nelle province lontane dalle case madri risultava particolarmente difficile, per tale motivo era opportuno far ricorso a forme di gestione che consentissero un atteggiamento assenteista.

<sup>9</sup> P. Villani, *La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli, 1806-1815*, Milano, Comit 1964, p. 22, calcolò che durante il decennio francese, tra l'alienazione del patrimonio demaniale e le varie rilevanti occupazioni ed usurpazioni, «furono legalmente o illegalmente sottratti alla manomorta beni per circa settantacinque milioni di ducati».

precedenti<sup>10</sup>. In tale periodo abbondano quindi i documenti notarili comprovanti l'acquisto di terreni da parte dei nobili abruzzesi, mentre tramontano i rogiti relativi all'affitto ultranovennale e all'enfiteusi.

La costituzione di solidi patrimoni immobiliari portò anche ad una netta diminuzione di atti notarili relativi all'attività creditizia; infatti, per i soggetti che operavano all'interno dei latifondi, la concessione di prestiti avveniva avvalendosi di scritture private e non di contratti redatti da notai; inoltre l'attività creditizia iniziò ad essere esercitata quasi esclusivamente in supporto a quella agricola. Si trattava soprattutto di anticipi di semenze o «ricovero» (foraggio) per animali, accordi che rientravano nei patti agrari e che usualmente non erano redatti dai notai.

Al rogito notarile si ricorreva solo nei casi di prestito monetario effettuato a favore di soggetti non facenti parte del latifondo; in tali casi il prestito era erogato soprattutto nella forma del censo, detto anche «censo napoletano», con tassi di interesse variabili dal 6 al 10%. Per tali contratti l'atto pubblico era necessario perché, oltre ad attestare il rapporto creditizio, esso era quasi sempre accompagnato da ipoteche sui beni offerti in garanzia. Inoltre, il negozio giuridico se effettuato in forma pubblicistica agevolava e garantiva le eventuali azioni legali per il recupero del capitale in caso di insolvenza del debitore.

Un ulteriore aspetto dei patrimoni immobiliari che può essere esaminato grazie al supporto della fonte notarile è quello che attiene alla conduzione degli stessi. Purtroppo, nel nostro caso, i rogiti relativi alla amministrazione dei patrimoni sono piuttosto scarsi in quanto i patti agrari spesso venivano stipulati anche solo verbalmente, come risulta dalla lettura dei libri contabili presenti negli archivi privati.

Infatti, soprattutto dopo il decennio francese, le famiglie nobili, non più coinvolte dai tumultuosi eventi politici, risultano più presenti nella gestione dei propri possedimenti sui quali iniziavano ad applicare i cosiddetti «patti parziari». Si richiedeva l'operato del notaio solo nei casi di negozi giuridici che obbligavano le parti per un arco di tempo piuttosto lungo come, appunto, nei contratti di enfiteusi o di affitto ultranovennale, ma, come si è detto, tali modalità di gestione erano ormai poco utilizzate dalla nobiltà abruzzese.

Un aspetto interessante nello studio dei patrimoni familiari che può essere esaminato dalle fonti notarili in maniera del tutto esaustiva è quello relativo alla mobilità delle proprietà immobiliari. Per mobilità intendiamo il procedimento tramite il quale un patrimonio si trasferisce di ge-

<sup>10</sup> Il Genovesi stimò che la Chiesa detenesse circa i 2/3 di tutte le terre agricole del Regno, gran parte di tali possedimenti furono immessi sul mercato immobiliare. A. Genovesi, *Discorso sull'agricoltura (1764)*, in AA. VV., *Feudalità, clero e popolo nel Sud attraverso le visite pastorali del '700*, a cura di G. De Rosa, Napoli, Libreria Scientifica Editrice 1969, p. 47.

nerazione in generazione sotto lo stesso cognome, oppure parte di esso viene destinato ad altra casata. In entrambi i casi occorre premettere che le modalità di trasmissione dei beni furono fortemente condizionate dalle riforme napoleoniche: prima di queste gli strumenti principali di trasferimento dei beni erano più che altro gli atti *mortis causa*, cioè i testamenti. Questi rispondevano in pieno al principio di tutela della integrità del patrimonio familiare, preservando l'unità dello stesso nel tempo.

I notai redigevano o custodivano due tipi di testamenti: quelli contenenti delle attribuzioni semplici, cioè il trasferimento della proprietà dei beni da padre in figlio (di solito l'erede designato era il primogenito di sesso maschile), e quelli che istituivano le sostituzioni fedecommissarie. Il fedecommissario era utilizzato come espediente per trasferire integralmente i patrimoni attraverso le generazioni, infatti esso permetteva di «saltare» una generazione e destinare così l'intero patrimonio ad un erede, detto «istituito», il quale poteva anche non essere stato ancora concepito, riservando la tutela dello stesso ad un altro erede, detto «sostituito».

I testamenti settecenteschi solitamente maestosi e magniloquenti attestavano una cultura specifica del patrimonio<sup>11</sup>. All'interno degli stessi erano istituiti degli appannaggi annui, o dei vitalizi, aventi principalmente lo scopo di condizionare, o meglio vincolare, la vita sociale delle figlie non destinate alla monacazione o al matrimonio (nubilato in casa) e dei figli cadetti, non destinati al convento o alla carriera militare. Tali vitalizi spesso prevedevano il mantenimento dei fratelli da parte del primogenito a condizione «vivessero in casa», ossia che rimanessero celibi o nubili, di modo che alla morte di questi ultimi anche il loro piccolo patrimonio fosse destinato, tramite testamento, al fratello primogenito o al figlio maschio di quest'ultimo.

Nel corso dell'Ottocento uno studio effettuato da P. Macry, evidenzia sia la diminuzione del numero di coloro che lasciano per iscritto le loro volontà, sia i cambiamenti nelle modalità di redazione dei testamenti, che divengono scarni e finalizzati alla semplice attribuzione dei beni evidenziando una «sfasatura tra la legge ed il singolo, tra i codici dello Stato e la consuetudine»<sup>12</sup>. Tutto ciò ebbe origine dalle riforme napoleoniche che abolirono la sostituzione fedecommissaria, se non nei casi espressamente autorizzati dal sovrano, salvando solo in parte i principi del maggiorasco (era consentita l'applicazione del maggiorasco sempli-

<sup>11</sup> M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida 1998, pp. 107-139. I testamenti seguono lo schema: prologo, considerazioni, invocazione religiosa, clausole della presentazione e trasporto del corpo, indicazioni del luogo di sepoltura, clausole sul patrimonio, lasciti a laici ed ecclesiastici, elemosine, doni.

<sup>12</sup> P. Macry, *Ottocento. Famiglie élites e patrimoni a Napoli*, Torino, Einaudi 1991, pp. 6-7.

ce<sup>13</sup>). Il Codice Napoletano del 1819, disciplinando la materia, stabilì, in via definitiva, la discrezionalità del testatore solo su una quota del patrimonio familiare, la cosiddetta «disponibile», mentre il resto dei beni doveva essere diviso tra tutti gli eredi, senza distinzione per ordine di nascita e per sesso. Tale normativa ebbe i suoi effetti anche nei confronti dei cadetti/e, delle monache e dei sacerdoti che nelle loro scelte ereditarie divennero liberi di disporre del loro patrimonio e, talvolta, furono in grado di rovesciare le gerarchie correnti oppure rendere meno rigide le gerarchie che dividevano gli uomini dalle donne<sup>14</sup>.

A seguito della mutata legislazione successoria, si modificarono gli strumenti di trasmissione dei patrimoni e dagli atti *mortis causa* si passò a quelli *inter vivos*. In definitiva la nobiltà tentò con atti traslativi di diritti reali, quali le donazioni, le cessioni ed i capitoli matrimoniali in favore dei primogeniti, di assegnare all'erede prescelto la parte più sostanziosa del patrimonio familiare, alla quale si sarebbe aggiunta, dopo la morte del testatore, la quota di patrimonio della quale questi poteva liberamente disporre. Ciò permise, in alcuni casi, di conservare l'integrità di parte dei patrimoni familiari ma, spesso, l'impugnazione di tali atti notarili diede luogo a lunghe cause civili.

Le doti rappresentavano ulteriori strumenti di mobilità del patrimonio, facenti parte degli atti *inter vivos* costitutivi di indisponibilità, posti in essere dai notai. Esse potevano dar luogo ad un atto a se stante oppure essere contenute nei capitoli matrimoniali ma in ogni caso, per la costituzione di una dote, era necessaria la redazione di un atto pubblico. Questo, oltre a dare vigore giuridico al passaggio di proprietà di parte del patrimonio, costituiva uno strumento di tutela. Infatti la dote non sempre era pagata all'atto del matrimonio, ma spesso veniva solo promessa, in questi casi l'atto pubblico garantiva la solidità di un'eventuale azione legale.

L'entità e la composizione della dote riflettevano l'importanza della casata ed il ruolo ricoperto dalla famiglia di provenienza e poteva essere costituita da denaro contante e da beni immobili; i nobili, ad esempio, attribuivano in dote per lo più terreni seminativi, mentre i borghesi usavano assegnare i vigneti.

La dote rispondeva a parecchi scopi: innanzitutto era usata per liquidare economicamente la donna evitando eventuali pretese successorie, inoltre, se conteneva un'alta percentuale di denaro contante, era utilizza-

<sup>13</sup> Nel maggiorasco semplice l'erede principale è il primogenito, sia questi di sesso maschile che femminile. Prima di tale riforma nei testamenti dei nobili abruzzesi erano applicati i seguenti tipi di maggiorascato: prelativi dei maschi, semplicemente maschili e di linea qualificata.

<sup>14</sup> G. Deille, A. Ciuffreda, *Lo scambio dei ruoli: primogeniti-e, cadetti-e tra Quattrocento e Settecento nel Mezzogiorno d'Italia*, «Quaderni Storici» 83, 1993, pp. 507-522.

ta come merce di scambio ai fini della realizzazione di ulteriori alleanze matrimoniali da parte della famiglia che la riceveva. M. Barbagli, studiando il fenomeno delle doti dal XV al XX secolo, evidenzia, al proposito, l'attuazione da parte delle famiglie nobili di un meccanismo di compensazioni tra doti in entrata (apportate dalle nuore) e doti in uscita (date alle figlie) e l'attuarsi di pratiche matrimoniali particolari, quali ad esempio il sororato, per evitare la restituzione della dote nel caso di morte della donna<sup>15</sup>.

I beni dotali confluivano nel patrimonio del coniuge e la donna raramente poteva disporre a suo piacimento; dall'entrata in vigore delle riforme napoleoniche e durante il corso dell'Ottocento, la donna iniziò quindi a poter disporre liberamente del suo patrimonio dotale. Si assiste pertanto ad un fiorire di atti notarili aventi per oggetto tali beni, che diedero luogo ad una serie di successioni «autonome» rispetto ai patrimoni dei rispettivi coniugi.

Da questo breve esame del ruolo delle fonti notarili nello studio dei patrimoni familiari emerge la particolare importanza di tali documenti in tutte le fasi della ricerca; in ultima analisi essi rappresentano la fonte principale per ricostruire con certezza le proprietà, le dimensioni e le eventuali divisioni di patrimoni di grandi e piccole dimensioni.

<sup>15</sup> M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino 1984, pp. 189-203. La pratica del sororato consisteva nel matrimonio del vedovo con la sorella della moglie, ciò evitava la restituzione della dote.